

**COMUNE DI MALEGNO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**



## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**N° 26 del 28/06/2021**

**OGGETTO:** TARIP (TASSA RIFIUTI TRIBUTO PUNTUALE) - DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2021 NELL'AMBITO EMERGENZA COVID-19

L'anno **2021**, addì **ventotto** del mese di **Giugno** alle ore **18:00**, in videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto , si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco** Erba Paolo il Consiglio Comunale.

All'Appello risultano :

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Funzione</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
ERBA PAOLO	Sindaco	X	
SIGALA MARCO	Consigliere	X	
FERITI SIMONE	Consigliere		X
MENOLFI ILENIA	Consigliere		X
MARTINAZZI ELISA	Consigliere		X
PEZZONI DARIO	Consigliere	X	
SIMONETTI MARIO	Consigliere	X	
MONTANELLI GIOVANNI	Consigliere		X
SERINI ALESSIA	Consigliere	X	
CAPITANIO ELISA	Consigliere	X	

Presenti : 6    Assenti: 4

Si dà atto che il Consiglio comunale si riunisce nella modalità videoconferenza tramite l'applicazione ZOOM, giusta convocazione prot. n. 3697 del 21/06/2021. Il Segretario procede all'appello di ogni consigliere per l'espressione di voto su ogni punto all'ordine del giorno.

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Luigi Fadda, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

## **OGGETTO: TARIP (TASSA RIFIUTI TRIBUTO PUNTUALE) - DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2021 NELL'AMBITO EMERGENZA COVID-19**

Il Sindaco, constatato che sul tema non vi sono richieste di intervento, pone in votazione la proposta.

Seguono comunicazioni del Sindaco su tematiche di interesse comunale.

*La seduta termina alle ore 19.03.*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 prevede: *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);”*

VISTO il regolamento comunale vigente per la disciplina della componente della tassa rifiuti approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29/3/2018 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/06/2021 ;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATI i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

CONSIDERATO che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

RITENUTO altresì di agevolare le utenze domestiche che a loro volta per varie ragioni hanno subito delle restrizioni anche economiche in seguito all'emergenza Covid;

ATTESO che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

*“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-*

*Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del*

*servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

*4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

*5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;*

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;

DATO ATTO che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Malegno la somma di 12.089,00 euro;

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1° gennaio 2021, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, in particolare introducendo solo per l'anno 2021 alcune agevolazioni per la tassa rifiuti tali da ridurre il carico fiscale per alcune attività economiche, in ragione anche della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, e alle utenze domestiche sensibilmente colpite dall'emergenza, dando atto che tali agevolazioni sono finanziate con entrate proprie del bilancio per non gravare sulle altre utenze – ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio

ovvero con l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020;

INTESO quindi per la sola annualità 2021 integrare l'allegato 3 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti approvato con delibera di C.C. n.6 del 29/3/2018 modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/06/2021 con le agevolazioni sotto riportate finalizzate a far fronte all'emergenza Covid-19;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e i regolamenti dei tributi comunali e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Con voti unanimi favorevoli**, espressi nelle forme di legge dai sei consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che solo per l'anno 2021, per far fronte all'emergenza COVID, viene integrato l'allegato 3 richiamato dall'articolo 12 comma 1 del Regolamento Comunale per la tassa rifiuti approvato con delibera di C.C. n. 6 del 29/3/2018 e modificato con delibera di C.C. n. 23 del 28/06/2021, con le seguenti riduzioni;

- a) 60% della quota fissa e variabile delle utenze DOMESTICHE beneficiarie del bonus elettrico per il 2021;
- b) 25% della quota variabile delle utenze DOMESTICHE diverse da quelle di cui alla lettera a);
- c) 70% della quota fissa e variabile per le utenze NON DOMESTICHE appartenenti alle categorie tariffarie:
- 105 (ND) ALBERGHI CON RISTORANTE
  - 106 (ND) ALBERGHI SENZA RISTORANTE
  - 116 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE
  - 117 (ND) BAR, CAFFE', PASTICCERIA
- d) 40% della quota fissa e variabile per le utenze NON DOMESTICHE appartenenti alla categoria tariffaria :
- 101 (ND) MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO con esclusione dei luoghi di culto, della biblioteca e sede delle associazioni;
  - 107 (ND) CASE DI CURA E RIPOSO
  - 110 (ND) NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI per le attività diverse da quelle inserite nell'allegato 23 e 24 del DPCM 3/11/2020
  - 112 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) – solo per le attività di estetista
- e) 30% della quota fissa e variabile per le utenze NON DOMESTICHE appartenenti alla categoria tariffaria:
- 112 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) – solo per parrucchieri
  - 110 (ND) NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI per le utenze che non rientrano nelle agevolazioni precedenti.
- 2) Di dare atto che le riduzioni del punto a) e b) saranno applicate d'ufficio alle utenze domestiche e non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse;
- 3) Di dare atto che le riduzioni del punto c), d) e e) saranno applicate d'ufficio alle utenze NON DOMESTICHE non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, fatto salvo per le

categorie 101 e 107 per le quali tale riduzione viene calcolata prima della determinazione dell'accollo del Comune;

- 4) di stimare in € 1.800,00 l'ammontare delle riduzioni ammissibili di cui alla lettera a) finanziate con i fondi residui stanziati dal art. 106 del D.L. 34/2020 per le utenze domestiche;
- 5) di stimare in € 15.500,00 l'ammontare delle riduzioni ammissibili di cui alla lettera b) finanziate con i fondi residui stanziati dal art. 112 del D.L. 34/2020;
- 6) di stimare in € 16.000,00 l'ammontare delle riduzioni ammissibili di cui alla lettera c), d) ed e) finanziate con i fondi residui stanziati dal art. 106 del D.L. 34/2020 per le utenze non domestiche e dalle risorse messe a disposizione dall'art. 6 del D.L. n. 73/2021,;
- 7) di dare atto che per quanto non disciplinato con il presente atto si rinvia al regolamento comunale per la tassa rifiuti;
- 8) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

Quindi

**Con voti unanimi favorevoli** , espressi nelle forme di legge dai sei consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4. del D.Lgs 267/2000.

**Il Presidente**  
F.to Erba Paolo

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. Luigi Fadda

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)  
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, c.1, della legge 18.06.2009, n. 69) dal 19/07/2021 per quindici giorni consecutivi.

Lì, 19/07/2021

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. Luigi Fadda

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art. 134, comma 3 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

*[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000*

Lì, 19/07/2021

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. Luigi Fadda

---

Copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 22 D. lgs. 82/2005. s.m.i.

Malegno, 19/07/2021

**Il Funzionario Incaricato**  
Manuela Guarinoni

# COMUNE DI MALEGNO

## **PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO " TARIP (TASSA RIFIUTI TRIBUTO PUNTUALE) – DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2021 NELL'AMBITO EMERGENZA COVID-19".**

Verbale nr. 13 del 23/06/2021

Il Revisore del Comune di Malegno dr. Giovanni Perego:

### **Preso visione**

- Della proposta di deliberazione nr. 31 del Consiglio Comunale avente ad oggetto: *"TARIP (TASSA RIFIUTI TRIBUTO PUNTUALE) – DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI EMERGENZA PER L'ANNO 2021 NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19"*;

### **Considerato**

- Che la proposta rientra nei limiti della potestà regolamentare dell'ente locale come previsto dall'art. 52 del D.Lgs nr. 446/1997;
- Che la possibilità di determinare misure straordinarie agevolative di riduzione nella determinazione delle tariffe dei tributi locali rientra tra le modifiche regolamentari da approvarsi entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 296/2006;
- che l'articolo 5 dell'art. 30 del d.l. 41/2021 ha rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e conseguentemente il termine per l'adozione degli atti relativi alla tassa rifiuti al 30 giugno 2021

### **Verificato**

- Che la proposta integrazione delle tipologie di riduzione della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP), previste dall'allegato nr. 3 del vigente regolamento, determina una riduzione di gettito stimata in complessivi € 33.300 che verrà finanziata con l'utilizzo dei fondi previsti dall'art. 6 del d.l. 73/2021 e dall'art. 30 comma 5 del d.l. 22/03/2021 nr. 41;

**E**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**

Protocollo N.0003783/2021 del 24/06/2021

"Class:" 4.3 «GESTIONE DELLE ENTRATE : ACCERTAMENTO ,RISCOSSIONE, VERSAMENTO»

Firmatario: GIOVANNI PEREGO

COMUNE DI MALEGNO

Protocollo Generale

- Che la conseguente variazione di bilancio dovrà essere sottoposta al vaglio del Revisore al fine del riconoscimento delle ragioni di legittimità e di congruità con l'obiettivo di mantenimento degli equilibri di bilancio;

### Preso atto

- Dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in data 19/06/2021 dal Responsabile del Servizio amministrativo ed in data 21/06/2021 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- Sulla proposta di deliberazione nr. 31 del Consiglio Comunale avente ad oggetto: *"TARIP (TASSA RIFIUTI TRIBUTO PUNTUALE) – DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2021 NELL'AMBITO EMERGENZA COVID-19"*;

Cremella li 23/06/2021

IL REVISORE

Dr. Giovanni Perego

Questo documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

<b>E</b>
COMUNE DI MALEGNANO Protocollo Generale
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>
Protocollo N.0003783/2021 del 24/06/2021 "Class:" 4.3 «GESTIONE DELLE ENTRATE : ACCERTAMENTO ,RISCOSSIONE, VERSAMENTO» Firmatario: GIOVANNI PEREGO